



COMUNE DI CERCENASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO : Determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle scadenze dell'imposta comunale unica IUC

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo alle ore 21 e minuti 5, nella solita sala delle riunioni nel Palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RUBIANO Teresa	SINDACO	X	
VAGLIENTI Filiberto	CONSIGLIERE	X	
GHINAUDO Dario	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Claudia	CONSIGLIERE	X	
CAPPA Danilo	CONSIGLIERE	X	
CIVRA Samuel	CONSIGLIERE	X	
CORDERO Luca	CONSIGLIERE	X	
ELIA Luciano	CONSIGLIERE	X	
NOVARESE Guido	CONSIGLIERE	X	
REI Maria Cristina	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Roberta RAMOINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del consiglio comunale n. 5 in data 17.03.2017

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle scadenze dell'imposta comunale unica IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è differito al 31.03.2017;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Vista la Legge 208 del 28.12.2016, legge di stabilità 2016, e le modifiche che apporta nella determinazione della IUC;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;

Considerato quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1,

commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, definiti nell'allegato 3 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158" e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune per la determinazione della TARES;

Considerato che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che con precedente deliberazione consigliare è stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2017;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che nella reazione del piano finanziario della TARI si è tenuto conto dell'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune;

Considerato che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (allegati 1-2), determinate sulla base del piano finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n.147/2013;

Considerato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicate nella tabella di cui agli allegati 1-2;

Evidenziato che:

- le voci di costo contenute nel piano finanziario sono state suddivise in parte fissa e parte variabile;
- il Comune di Cercenasco ritiene non necessario modificare il metodo utilizzato nell'anno precedente che suddivide i costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARES.
- ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ~~ciascun~~ anno;

Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Rata unica	30 ottobre
	Saldo	16 dicembre

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, adottato con propria precedente deliberazione;

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

Constatato quindi che l'adozione del presente atto rientra, per espressa disposizione di legge e sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio;

Visto il parere favore del Revisore del Conto prot. n. 579 in data 14.3.2017;

Visti i pareri favorevoli, inseriti agli atti della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

N) Imposta municipale propria (IMU)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	0,86
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	0,4
3	Terreni agricoli e aree fabbricabili	0,76
4	Abitazioni principali e relative pertinenze in comodato d'uso gratuito con contratto registrato (art1 comma 10 Legge 208 del 2015 – legge stabilità 2016)	0,50

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011	1 per mille

1. di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura del 10%, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile. La restante parte è dovuta dal possessore;

2. non sono previste detrazioni;

3. di allegare alla presente il modello dei servizi indivisibili finanziati con la TASI (allegato 3).

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare la TARI per l'anno 2017 così come indicato negli allegati nn. 1-2 formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegati n. 1-2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

4. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Rata unica	30 ottobre
	Saldo	16 dicembre

– di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134 – 4° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

(RUBIANO Teresa)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Roberta RAMOINO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30 MAR. 2017

Cercenasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Roberta RAMOINO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Roberta RAMOINO)

delibera consiliare

n° 5 del 17/12/2017

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017
COMUNE DI CERCENASCO

Categoria	Descrizione	kc	kd	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,415	3,400	0,397	0,632
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,787	6,450	0,753	1,198
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,507	4,155	0,485	0,772
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,421	3,450	0,403	0,641
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,202	9,860	1,150	1,832
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,856	7,020	0,819	1,304
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,976	8,005	0,934	1,487
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,068	8,755	1,021	1,627
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,576	4,720	0,551	0,877
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,106	9,070	1,058	1,685
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,296	10,625	1,240	1,974
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,927	7,600	0,887	1,412
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,107	9,080	1,059	1,687
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,829	6,800	0,793	1,263
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,634	5,200	0,607	0,966
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,131	50,275	5,866	9,340
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,720	30,500	3,559	5,666
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,072	16,990	1,982	3,156
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,073	17,000	1,983	3,158
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,098	50,000	5,834	9,289
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,342	11,005	1,284	2,045
22	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,432	11,740	1,370	2,181
23	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,212	42,740	4,987	7,940

**COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017
COMUNE DI CERCENASCO**

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€)
1	Domestiche un componente	€ 0,493	€ 71,419
2	Domestiche due componenti	€ 0,576	€ 108,021
3	Domestiche tre componenti	€ 0,634	€ 132,125
4	Domestiche quattro componenti	€ 0,681	€ 148,195
5	Domestiche cinque componenti	€ 0,728	€ 157,122
6 o più	Domestiche sei o più componenti	€ 0,764	€ 161,586

Categoria	Descrizione	ka	kb
1	Domestiche un componente	0,840	0,800
2	Domestiche due componenti	0,980	1,210
3	Domestiche tre componenti	1,080	1,480
4	Domestiche quattro componenti	1,160	1,660
5	Domestiche cinque componenti	1,240	1,760
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,300	1,810